Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Mercoledì, 29 dicembre** — **Numero 306**

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. **45**
» » semestre . . . . . » **26**
» » trimestre . . . . . » **18**

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. **90**
» » semestre . . . . . » **50**
» » trimestre . . . . . » **30**

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . . . L. **40**
» » semestre . . . . . » **24**
» » trimestre . . . . . » **16**

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a)* della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1819 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque, senza licenza dell'autorità competente e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi lunghe da fuoco, ovvero pistole o rivoltelle.

Se l'arma è insidiosa rimangono le maggiori pene previste dagli articoli 464 e 465 del Codice penale.

Art. 2.

Le disposizioni della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza e quelle del Codice penale contrarie alla presente legge sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1816 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 208, che stabilisce i prezzi massimi dei risoni di produzione nazionale del raccolto 1920;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare i prezzi in detto decreto stabiliti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro (Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi), di concerto col ministro per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 208, è sostituito il seguente:

« I prezzi massimi dei risoni, di produzione nazionale, del raccolto 1920 (da osservarsi così nelle requisizioni, come negli acquisti eseguiti dal Consorzio nazionale per il riso, per i bisogni della popolazione civile, nonchè nelle contrattazioni ordinarie) sono fissati nelle seguenti misure, per quintale netto, per merce posta nel magazzino del detentore, insaccata a cura di questi, in sacchi e con spago forniti dal compratore:

Risoni comuni (tipi giapponesi, tipi precoci, comuni, a grana corta, tipo originario, cinese o abbondanza), L. 95.

Risoni semi fini (ranghini, lencini, precoci a grana lunga, tipi Greppi e rubarelli, ecc.), L. 98,50.

Risoni fini (Ostiglia, e tipi affini, bertone o cinese nero o giallo di Vialone), L. 102 ».

Art. 2.

Il capoverso dell'art. 6 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 208, è così modificato:

« Il detto sopraprezzo, anzichè di L. 4, sarà di L. 20 per quintale, con esclusione di ogni altro sopraprezzo o compenso, nei comuni di Porto Tolle, Contarina e Taglio di Po (Rovigo); delle quali L. 2 in riconoscimento della maggiore spesa per il funzionamento delle idrovore ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1817 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1917, numero 113, col quale venne istituito, per la durata della guerra, il Commissariato generale per i carboni;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1917, n. 294, col quale vennero attribuite al Commissariato generale per i carboni anche le funzioni già assegnate al Comitato centrale per i carboni, di cui il decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1510;

Visto il Nostro decreto 16 giugno 1917, n. 979, col quale le funzioni di commissario generale per i carboni vennero attribuite al ministro per i trasporti marittimi e ferroviari;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 141, col quale ai servizi del Commissariato generale per i carboni venne preposto un direttore generale;

Visto il Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1587, col quale alla Direzione generale per i servizi del Commissariato generale per i carboni venne sostituita la Direzione generale per i combustibili;

Visto il Nostro decreto 21 marzo 1920, n. 304, col quale la Direzione generale dei combustibili venne trasferita dal soppresso Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari al Ministero per l'industria, commercio e lavoro, aggregandovi anche gli uffici relativi ai combustibili liquidi esistenti presso il Ministero del tesoro e quello della guerra:

Visto il Nostro decreto 8 aprile 1920, n. 630, col quale vennero devolute ad un Comitato centrale per l'approvvigionamento e l'assegnazione dei combustibili le attribuzioni ed i poteri esercitati in materia di combustibili, da qualsiasi Comitato e Commissione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con il ministro per i lavori pubblici, il ministro della marina, il ministro per le finanze ed il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale per i combustibili presso il Ministero dell'industria e del commercio a datare dal 1° gennaio 1921 è soppressa.

La gestione dei carboni fossili, ora affidata alla Direzione predetta, è trasferita con la stessa data alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, la quale assume pertanto il diretto approvvigionamento dei carboni fossili per uso proprio e degli altri Enti governativi (ad eccezione del Ministero della marina), nonchè per eventuali forniture agli Enti pubblici, a servizi di pubblico interesse ed alle industrie, con le stesse facoltà già attribuite alla prefata Direzione generale combustibili.

La Regia marina provvederà direttamente all'approvvigionamento dei carboni occorrentigli prendendo accordi con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per usufruire degli uffici di acquisto delle ferrovie all'estero e per utilizzare in quanto possibile il carbone ricevuto a titolo di riparazione di guerra e di cui all'art. 2.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie provvederà pure, di concerto col ministro del tesoro, al ricevimento di carboni dovuti all'Italia a titolo di riparazione di guerra, al loro diretto impiego ed alla loro vendita.

Art. 3.

La Direzione generale delle ferrovie assume la liquidazione della gestione carboni anteriore al 1° gennaio 1921 e la esecuzione dei contratti in corso a tale data, rilevando tutta la scorta di combustibili di pertinenza della predetta gestione alla data stessa.

Tali scorte verranno computate a metà del prezzo di costo per il quantitativo ceduto dalle ferrovie dello Stato all'atto della costituzione del Commissariato carboni (1° marzo 1917). Le quantità eccedenti tale quantitativo saranno valutate al prezzo di costo effettivo.

Gli eventuali avanzi risultanti dalla liquidazione saranno versati in conto entrata del tesoro.

Il conto corrente istituito presso il tesoro con l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1917, n. 113, sarà mantenuto fino al 31 dicembre 1920, intestato al Ministero dell'industria e commercio (Direzione generale dei combustibili) e successivamente all'Amministrazione ferroviaria fino alla liquidazione ultimata della gestione anteriore al 1° gennaio 1921.

Art 4.

La facoltà di ordinare la requisizione dei combustibili fossili concessa al commissario generale per i carboni con l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1917, n. 113, sarà esercitata fino al 31 dicembre 1920 dal ministro dell'industria e commercio e successivamente dal ministro per i lavori pubblici, ferme restando per la liquidazione delle indennità di requisizione le norme di cui al decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 718, modificato dal Nostro decreto 20 dicembre 1919, n. 2547.

La concessione di licenze per l'importazione di carboni via terra per conto di privati, e similmente la concessione di licenze per l'esportazione di carbone fossile via terra e via mare, eccezione fatta per le esportazioni nelle colonie italiane per le quali non occorre alcun permesso è devoluta al ministro per le finanze, sentito il Comitato per le importazioni e le esportazioni.

Sono soppresse le Commissioni provinciali carboni e le Delegazioni del Commissariato carboni ai porti, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 113.

Le capitanerie di porto, su richiesta delle ferrovie dello Stato, continueranno tuttavia a prestare la loro opera per quanto riguarda il movimento e la buona utilizzazione del naviglio.

Art. 5.

Le forniture di carbone agli Enti governativi saranno eseguite dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato ai prezzi di costo aumentati di una congrua percentuale per spese generali da stabilirsi con le singole Amministrazioni.

Le vendite ad Enti pubblici, a servizi di pubblico interesse ed alle industrie saranno invece effettuate in base a listini da concordarsi fra il Ministero dell'industria e del commercio e la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

È abrogato il R. decreto-legge 8 aprile 1920, n. 630, e ogni altra disposizione in materia di carboni fossili esteri contraria al presente decreto.

Art. 7.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'industria e commercio, di concerto con i ministri interessati, saranno dati i provvedimenti per la disciplina del servizio di approvvigionamento e distribuzione dei combustibili liquidi.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — PEANO — SECHI — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1818 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2, comma primo, e 7, comma quarto, del Nostro decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, su le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri segretari di Stato per la giustizia e affari di culto, per le finanze, pel tesoro, per l'agricoltura e per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine indicato nei su citati articoli e maturante il 31 dicembre 1920 è prorogato di un anno, e perciò:

Ai sensi ed effetti dell'art. 2, comma primo, del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161:

Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1°, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, dovranno chiederlo, sotto pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1921, ove si tratti di acqua iscritta in un elenco la cui pubblicazione sia avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del Regno entro il 31 dicembre 1920, e in ogni altro caso entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è inscritta.

Ai sensi ed effetti dell'art. 7, comma quarto, del citato decreto Reale:

Le dichiarazioni di utenza debbono essere fatte, entro il 31 dicembre 1921, ove si tratti d'acqua iscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1920, e in ogni altro caso entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è inscritta.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — FERA — FACTA — MEDA — MICHELI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1815 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con Nostro decreto del 2 luglio 1908, n. 457 e le modificazioni apportatevi dal decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, numero 856;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Ritenuta l'opportunità di estendere ai geometri provvisori assunti e da assumere dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici le disposizioni del Nostro decreto 29 febbraio 1920;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 1° luglio 1920 la retribuzione mensile dei geometri provvisori del catasto e dei servizi tecnici è stabilita in L. 200 e l'indennità normale di campagna in L. 15.

Il limite massimo di età, per l'ammissione di coloro che aspirano a essere assunti in servizio provvisorio dell'Amministrazione predetta, in qualità di geometra, è portato a 35 anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Castellani Antonio, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA:

Visto il ricorso in opposizione, prodotto nell'interesse del signor avv. Simoni Simone di Andrea, residente in Tripoli, dal fratello signor Simoni Domenico, di lui procuratore generale, in data 20 21 luglio 1920, avverso l'ordinanza 14 giugno 1920, di questo Collegio, con la quale veniva attribuita al patrimonio dell'Opera nazionale il fondo denominato « Il Giraldo », sito nel comune di Piansano (Roma), intestato al detto signor Simoni Simone, e nell'ordinanza stessa specificato nella superficie e nei numeri di mappa catastali.

Visto le ulteriori deduzioni presentate dal procuratore generale signor Simoni Domenico, nella seduta 27 ottobre 1920, nella quale intervennero in contraddittorio le parti dinanzi al Collegio stesso.

Udito il relatore gr. uff. prof. Brizi.

Ritenuto che il ricorso 20-21 luglio 1920 afferma soltanto che la ordinanza avrebbe male apprezzato la suscettività dei terreni e violato la norma di legge, trattandosi, secondo l'opponente, di terreni non atti ad importanti trasformazioni colturali, ciò che l'opponente si riservava meglio dimostrare nel corso del giudizio; e ritenuto che, di fatto, nella ulteriore deduzione 27 ottobre 1920 e nella discussione orale, l'opponente, in cambio di oppugnare efficacemente l'ammessa attitudine ad importanti trasformazioni colturali, ha prospettata solo la tesi che tale attitudine è da dimostrarsi sulla base di un piano di lavori, mentre (così il ricorrente testualmente) « nella specie esiste una relazione, nella quale si descrivono i lavori da farsi, relazione che non può rappresentare il piano richiesto dall'art. 11 (del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55) perchè questo vuole che si indichi la spesa a cui si va incontro, il reddito ricavabile, e solo dal confronto di questa cifra potrà concludersi che il terreno è atto, oppure no, alla trasformazione progettata,

perchè se la spesa non compensa l'utile ricavabile deve concludersi che il terreno non è atto alla trasformazione progettata ».

Il Collegio osserva, anzitutto, che basta leggere il citato art. 11, per vedere come esso non prescriva, o comunque menzioni, le indicazioni che l'opponente afferma necessarie. Niun dubbio che ogni trasformazione, oltre che da una base tecnica, parte da una base economica, o da un presupposto economico; ma altresì nessun dubbio che, nella specie, si tratti di una trasformazione tutt'altro che sconosciuta, e di un ambiente agrario genericamente tutt'altro che ignoto: si tratta, in buona sostanza, di alberature in filari, con consociazione erbacea in rotazione negli interfilari. Tale trasformazione è stata già eseguita in luogo, con viti o fruttiferi od ulivi, specie nelle quote enfiteutiche, che sono confinanti ed. il cui terreno non è dissimile da quello del Simoni; e ciò senza nuovamente ricordare che la zona di cui si tratta va dai 300 a quasi 500 metri sul livello del mare, ed è vicina a zone di Umbria e di Toscana, ove sono classiche le consociazioni di colture legnose in filari, con colture erbacee in rotazione negli interfilari.

Ora, il fatto, che si constata in luogo, supera eventuali questioni di calcolo economico che altrimenti si potrebbero fare, e rende superfluo perizie in merito a questo punto. Si potrà trattare certamente, in singoli casi, di impianti più o meno ben fatti, più o meno ben coltivati, più o meno redditivi, ma per i quali non può ammettersi dubbio in senso generale circa la base economica, e per i quali il Collegio non sente bisogno di analitico calcolo preventivo, una volta che essi si riscontrano praticati nella realtà. Ed a giudizio del Collegio, non si può ammettere che la detta trasformazione non rivesta carattere d'importanza in un ambiente dove quasi manca l'alberatura, ove predomina per la coltura erbacea il locale turno di terzeria, e sono scarsissimi i prati artificiali e quindi il bestiame bovino.

Ritiene, insomma, il Collegio che, mentre la opposizione non contesta efficacemente il merito tecnico della possibilità della trasformazione proposta, non possono accogliersi le contestazioni invece prodotte circa la economia del piano di trasformazione divisato dall'Opera.

Del quale piano deve ritenersi la importanza; al che neppure osta obiettivamente la considerazione, addotta dal ricorrente, che di altro terreno che finora è a disposizione della popolazione di Piansano, solo una parte sia stata trasformata.

PER QUESTI MOTIVI:

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 3, e 12 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e gli articoli 8 e 12 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Il Collegio rigetta il ricorso del sig. Simoni Simone, prodotto avverso la surriferita ordinanza 14 giugno 1920 di questo Collegio che pienamente conferma.

Dispone che la presente definitiva ordinanza rimanga depositata, con i documenti relativi, nell'ufficio di segreteria del Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 27 ottobre 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Gatti — Brizi, estensore — *Zaltini — Ant. Castellani*, segretario.

La presente definitiva ordinanza è stata depositata nell'ufficio di segreteria di questo Collegio il giorno 11 del mese di dicembre 1920.

A. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 15 dicembre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA

Numeri delle **obbligazioni create pei lavori del Tevere**, autorizzati con la legge 6 luglio 1875, n. 2583, serie 2ª, state sorteggiate nella estrazione seguita il 15 novembre 1920

Seconda serie di lavori
(Legge 23 luglio 1881, n. 338, serie 3ª)

36ª ESTRAZIONE

N. 216 obbligazioni della emissione 1883

103	131	196	249	255
271	292	307	320	412
458	546	584	650	670
710	753	912	932	972
1054	1114	1115	1154	1159
1160	1189	1225	1262	1306
1314	1330	1335	1349	1359
1515	1535	1580	1593	1594
1630	1695	1791	1816	1822
1831	1841	1857	1897	1904
1914	1947	1953	1957	1972
2064	2137	2216	2232	2268
2277	2281	2302	2401	2489
2533	2534	2622	2694	2702
2795	2813	2842	2863	2895
2918	2936	2979	2987	3000
3036	3061	3075	3091	3092
3102	3113	3180	3319	3321
3334	3354	3366	3383	3385
3543	550	3609	3668	3678
3743	3763	3775	3792	3795
3820	871	4019	4023	4035
4040	062	4106	4125	4138
4147	157	4172	4207	4279
4296	371	4380	4416	4456
4482	518	4528	4539	4552
4599	636	4640	4645	4685
4691	719	4758	4863	4879
4919	998	5051	5088	5128
5160	215	5291	5358	5390
5397	445	5466	5546	5552
5640	650	5662	5725	5781
5801	802	5861	5872	5886
5887	903	5904	5913	5934
5956	113	6114	6159	6169
6263	288	6314	6471	6525
6550	591	6602	6612	6708
6769	817	6955	6882	6885
7016	035	7099	7202	7205
7215	304	7306	7402	7437
7448	7491	7571	7690	7710
7748	7762	7792	7863	7874
7953	7964	7981	8015	8019
8071.				

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 72 scadenza 1° luglio 1921
al » 99 » 1° gennaio 1935.

34ª ESTRAZIONE

N. 192 obbligazioni della emissione 1884

63	133	175	194	196
199	238	256	285	293

301	305	380	393	458
555	567	591	620	625
632	674	818	886	921
930	943	952	1055	1125
1176	1243	1266	1283	1233
1375	1422	1440	1489	1540
1549	1622	1687	1695	1737
1877	1885	1896	1962	1982
2008	2042	2083	2088	2090
2195	2205	2230	2240	2311
2312	2313	2578	2590	2592
2614	2625	2679	2703	2723
2746	2799	2826	2841	2886
2902	2965	2993	2996	3000
3063	3116	3130	3136	3150
3204	3264	3280	3334	3355
3391	3404	3493	3528	3641
3706	3732	3742	3757	3781
3818	3821	3841	3842	3883
3949	3955	3985	4110	4148
4232	4260	4413	4477	4508
4518	4534	4543	4578	4601
4720	4783	4784	4857	4885
4939	4994	5133	5139	5161
5170	5263	5264	5282	5318
5323	5343	5419	5437	5457
5487	5496	5527	5532	5724
5904	5935	6056	6089	6280
6299	6327	6372	6485	6498
6509	6531	6566	6639	6642
6649	6681	66[illegible]3	6717	6788
6848	6955	7016	7130	7181
7212	7223	7259	7399	7416
7465	7469	7472	7553	7572
7574	7660	7613	7693	7726
7746	7763	7801	7803	7823
7892	7999			

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite della cedola n. 68, scadenza 1° luglio 1921, non più pagabile in conto interessi.

34ª ESTRAZIONE

—

N. 192 obbligazioni della emissione 1885

53	97	161	166	247
269	352	362	381	383
410	609	666	672	689
691	703	712	757	762
877	919	941	995	1162
1171	1190	1226	1242	1248
1293	1359	1493	1516	1524
1627	1675	1677	1681	1699
1748	1870	2025	2042	2074
2096	2117	2154	2213	2220
2255	2302	2305	2326	2351
2357	2384	2449	2455	2461
2468	2485	2517	2606	2657
2765	2775	2909	3041	3047
3062	3147	3216	3242	3307
3308	3312	3359	3385	3404
3422	3423	3452	3491	3587
3598	3725	3726	3792	3836
3851	3915	3985	3992	4005
4011	4046	4095	4109	4145
4156	4185	4225	4239	4247
4274	4320	4322	4335	4337
4413	4420	4502	4522	4554
4638	4688	4774	4815	4879
4924	4940	4957	5047	5158
5249	5319	5322	5331	5383
5556	5608	5728	5742	5764
5812	5813	5828	5885	5894
5919	5929	5972	6019	6076
6082	6156	6254	6270	6282
6349	6368	6435	6451	6538
6570	6596	6613	6651	6673
6687	6715	6787	6924	6925
6982	6981	6998	7006	7057
7062	7205	7253	7255	7268
7279	7299	7332	7385	7421
7451	7555	7559	7566	7568
7608	7724	7769	7779	7789
7859	7968			

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite della cedola n. 68 scadenza 1° luglio 1921.

26ª ESTRAZIONE

—

N. 348 obbligazioni emesse in saldo della 7ª quota della 3ª serie dei lavori (legge 15 aprile 1886, n. 3791, serie 3ª), e delle quote a tutto l'esercizio 1894-95 della 4ª serie dei lavori (legge 2 luglio 1890, n. 6936, serie 3ª, modificata da quella 7 giugno 1894, n. 221).

(R. decreto di emissione 21 novembre 1894, n. 522).

28	59	143	194	208
209	322	347	463	473
501	571	579	651	1080
1189	1303	1309	1332	1334
1377	1426	1560	1575	1587
1643	1678	1837	1909	2045
2048	2143	2161	2264	2465
2467	2504	2625	2627	2636
2682	2685	2722	2752	2994
3042	3152	3189	3255	3288
3304	3375	3427	3491	3539
3652	3723	3755	3848	3986
4[illegible]48	4254	4273	4327	4346
4500	4555	4571	4610	4709
4723	4819	4824	4915	4935
4990	5031	5042	5081	5142
5163	5199	5357	5379	5432
5481	5515	5535	5651	5655
5691	5738	5811	5901	6030
6067	6105	6203	6223	6254
6423	6465	6554	6584	6677
6709	6738	67[illegible]9	6922	6984
7016	7091	7106	7156	7247
7316	7321	7425	7431	7521
7830	7912	7935	7978	8176
8195	8219	8308	8397	8475
8570	8597	8613	8712	8722
8880	8959	9024	9045	9050
9140	9235	9285	9311	9451
9577	9651	9711	9730	9807
9959	9963	10036	10090	10092
10223	10239	10295	10327	10341
10373	10549	10579	10639	10707
10946	11090	11147	11187	11228
11231	11312	11397	11409	11474
11491	11511	11695	11706	11722
11811	12002	12094	12167	12171
12207	12218	12259	12375	12445

12470	12502	12542	12590	12664
12726	12802	12845	12947	13018
13045	13092	13187	13194	13322
13376	13383	13414	13418	13450
13460	13703	13724	13763	13779
13823	13825	13839	13884	13970
13985	14009	14075	14163	14241
14277	14313	14629	14787	14830
14842	14863	14883	14935	15094
15125	15260	15323	15339	15408
15415	15462	15481	15569	15579
15633	15754	15868	15984	16021
16024	16099	16191	16216	16263
16428	16517	16572	16713	16736
16749	16751	16784	16791	16855
16887	16966	17043	17055	17058
17234	17260	17313	17359	17465
17494	17501	17550	17562	17644
17796	17845	17887	18035	18078
18129	18175	18490	18504	18530
18590	18653	18695	18723	18867
18883	18905	18933	18990	19005
19086	19092	19110	19120	19229
19284	19320	19440	19718	19779
19822	19838	19899	19923	20013
20029	20030	20063	20066	20127
20133	20167	20178	20286	20300
20307	20329	20363	20369	20431
20450	20492	20559	20637	20673
20689	20921	21004	21018	21029
21047	21187	21243	21291	21317
21399	21478	21487.		

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 53 scadenza 1° luglio 1921, al n. 68 scadenza 1° gennaio 1929.

Le obbligazioni delle varie quote come sopra estratte, cessano di fruttare interessi, con tutto dicembre 1920 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° gennaio 1921, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria del Regno e presso la R. Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione Generale in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una da presentarsi o direttamente alla Direzione generale stessa o a mezzo delle Intendenze di finanza, e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle locali Sezioni di R. Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'ufficio controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio, contro restituzione delle obbligazioni sorteggiate, munite delle cedole semestrali suindicate.

Roma, addì 15 novembre 1920.

Il direttore capo di divisione: BORGIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è esegulbile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 20).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — **Data della ricevuta:** 3 agosto 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza** di Benevento — **Intestazione della ricevuta:** Mervoglini Rosa, vedova Cammarota — **Titoli del debito pubblico:** al portatore 1 — **Ammontare** della rendita L. 100 — **Consolidato** 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla **data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.**

Roma, 24 dicembre **1920.**

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 28 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	174 61	**Berlino**	40 90
Londra	105 67	**Vienna**	7 60
Svizzera	456 51	**Praga**	—
Spagna	—	**New York**	29 88

Oro 418 965

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 15	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 10	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 9 dicembre 1920:

Citerni Teodorico, capitano, il R. decreto 28 giugno 1914 col quale venne promosso per merito di guerra con anzianità **dalla data** del decreto stesso, è rettificato nel senso che tale **anzianità** è **portata** al 25 marzo 1914.

Per effetto del precedente provvedimento il decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917 col quale egli venne promosso capitano dalla data del decreto stesso, è rettificato nel senso che tale anzianità è portata al 19 aprile 1917.

Lolli Pasquale, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato contemporaneamente in servizio dal 4 dicembre 1920, con decorrenza assegni dal 16 dicembre 1920.

I seguenti tenenti in servizio attivo permanente e di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali, con anzianità assoluta dalla data del presente decreto:

In servizio attivo permanente.

Ciano Umberto — Vasco Adolfo — Villa Mario.

Di complemento.

Garzia Ugo — Chiaffarelli Olinto — Rimini Ferdinando — Benedetti Mario.

Con R. decreto del 12 dicembre 1920:

I seguenti tenenti di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali, con anzianità assoluta dalla data del presente decreto:

Lazazzera Rocco. — Madoni Lino — Rossi Carlo — Borla Costantino.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 28 novembre 1920:

Fulvio cav. Enrico, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio. Richiamato in servizio dal 18 agosto 1918.

Negri cav. Luigi, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa anzidetta è prorogata dal 27 maggio 1920.

Con R. decreto del 9 dicembre 1920:

Musso cav. Alessandro, colonnello. Revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 14 novembre 1920 nella parte che si riferisce al collocamento in posizione ausiliaria speciale del suindicato ufficiale.

I seguenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, a datare dal 30 novembre 1920:

Sanniti cav. Casto — Pedace cav. Pasquale — Sivori cav. Giuseppe — Monachesi cav. Luigi — Marabotto cav. Filippo.

Con R. decreto del 12 dicembre 1920:

Grandolfi cav. Edoardo, colonnello. Revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919 nella parte che si riferisce al suo collocamento in congedo provvisorio.

Cimino cav. Gaetano, colonnello. Collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, dal 30 novembre 1920.

I seguenti tenenti colonnelli sono promossi colonnelli:

Con anzianità 16 settembre 1917
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1920:

Viganotti cav. Augusto.

Con anzianità 15 settembre 1918
e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1918:

Maggiora cav. Luigi.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 24 novembre 1918:

Goria cav. Riccardo.

Con R. decreto del 9 dicembre 1920:

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 30 novembre 1920:

Basile cav. Giov. Battista — Fanasca cav. Medardo — Curti Giardina cav. Pietro — Vergani cav. Pietro.

Con R. decreto del 12 dicembre 1920:

Marzano cav. Ernesto, tenente colonnello. Collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 1° gennaio 1921.

Con R. decreto del 28 novembre 1920:

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Del Giudice cav. Giacomino, dal 12 aprile 1920.

Delfino cav. Enrico, dall'11 settembre 1920.

Segre cav. Emanuele, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 17 giugno 1920.

Maraschini cav. Mario, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 12 settembre 1920.

Libois cav. Giuseppe, maggiore, è revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 19 ottobre 1920 nella parte che si riferisce al richiamo in servizio dall'aspettativa del suindicato ufficiale.

Con R. decreto del 5 dicembre 1920:

Bottiglia cav. Carlo fu Giovanni, maggiore, è annullato e considerato come non avvenuto il R. decreto 19 aprile 1920, riflettente il suo collocamento a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 maggio 1920.

Con R. decreto del 9 dicembre 1920:

Ruelle cav. Carlo, maggiore, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con la propria anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento.

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 30 novembre 1920:

Vaschetto cav. Angelo — Viancini cav. Edoardo — Brancati cav. Corrado — Fiorelli cav. Ercole — Teruzzi cav. Attilio — Quinzi cav. Quinto — Ancona cav. Giuseppe — Zambon cav. Leandro — La Greca cav. Carmine — Bottiglieri cav. Giov. Battista — Malaguti cav. Ugo — Gatti cav. Federico — Terracina cav. Guido — Ferraiolo cav. Umberto.

CONCORSI

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale

AVVISO.

Concorso a 6 posti di sostituto avvocato in prova.

Il termine per la presentazione delle domande fissato al 30 dicembre 1920, nel punto 2° dell'avviso di concorso in data 18 novembre 1920 per 6 posti di sostituto avvocato in prova nel servizio legale delle ferrovie dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno n. 247 del detto mese, è prorogato a tutto il 31 gennaio 1921.

A complemento e rettifica del punto 14 dell'avviso di concorso suindicato, si avverte che lo stipendio iniziale ragguagliato ad annue L. 6595, ivi compresi gli aumenti in detto punto ricordati, va accresciuto di altre L. 2400 annue in virtù del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 615, raggiungendo così complessivamente annue L. 8995. Ciò indipendentemente dalla concessione delle indennità di caro viveri stabilite nella misura mensile di L. 166,67 per i celibi e vedovi senza famiglia a carico e di L. 200 per gli ammogliati od assimilati, con l'aggiunta dell'indennità suppletiva per le persone di famiglia conviventi ed a carico in base agli articoli 3 e 1 rispettivamente del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314, e della legge 23 settembre 1920, n. 1271.

Roma, 27 dicembre 1920.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.